



FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE A RIMBORSO GRADUALE, SECONDO QUOTE ANNUALI COSTANTI, SENZA ONERI PER INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI SOGGETTI PUBBLICI O SOGGETTI PRIVATI NON A SCOPO DI LUCRO DEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO.

(art. 44 della LR n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i.)

CONVENZIONE

L'anno, il giorno del mese di

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – codice fiscale 80007580279, nella persona dell'..... nato a il, domiciliato per la carica presso la Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva in Venezia Dorsoduro n. 3494/A, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, nella sua qualità di Direttore della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, a ciò espressamente autorizzato ai sensi della Legge Regionale 31 Dicembre 2012, n. 54;

E

..... con sede legale in rappresentata nel presente atto dal/dal, nato/a a il, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente, a ciò espressamente autorizzato con atto, di seguito denominato nel presente atto "beneficiario":

PREMESSO CHE

- l'articolo 44 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i. ha istituito il Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario;
- con deliberazione del, n., la Giunta regionale, assunto il parere del Consiglio regionale, ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo sopracitato e approvato uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari devono stipulare con la struttura regionale competente;
- con decreto del, n., il Direttore della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ha definito la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate;
- fra gli interventi ammessi a finanziamento, rientra quello proposto da nell'ambito del settore per i lavori di in relazione al quale, a fronte di un costo dell'intervento previsto in €, è stato assegnato un finanziamento in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi (a fondo perduto) pari a €

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina delle modalità di realizzazione dell'intervento sopracitato, per l'erogazione e il rimborso del finanziamento riconosciuto dalla Giunta regionale con la deliberazione sopracitata, in conformità a quanto stabilito nella legge regionale e negli articoli successivi.

ARTICOLO 2 – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

L'importo del finanziamento assegnato con decreto del Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva n. del è pari a €
L'importo del finanziamento di cui sopra è da intendersi quale somma massima erogabile a fronte della documentazione di spesa ammissibile presentata.

ARTICOLO 3 - ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il soggetto beneficiario dichiara di accettare il finanziamento di cui sopra.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, a pena di decadenza dal finanziamento, il soggetto beneficiario si impegna a presentare alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva il progetto di livello definitivo. Per i soggetti beneficiari non rientranti nella disciplina del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, dovrà



f8cbd5c7



essere presentato il progetto a livello di titolo abilitativo edilizio corredato del computo metrico estimativo redatto utilizzando il prezzario regionale. Alla documentazione progettuale di cui ai commi precedenti dovranno essere allegati l'atto amministrativo di approvazione dell'intervento con la relativa copertura finanziaria e il cronoprogramma dell'intervento con l'indicazione della data presunta di inizio e fine dei lavori. Inoltre, nel medesimo termine il beneficiario presenterà, ai sensi di legge, tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla LR 16/8/2002, n. 22, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità dell'intervento.

È ammessa la concessione di una sola proroga di massimo due mesi per motivi non addebitabili all'istante, da presentarsi comunque entro e non oltre il termine di cui sopra.

La mancata osservanza dei termini di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione di diritto della Convenzione e, di conseguenza, il soggetto assegnatario decade dai benefici economici.

ARTICOLO 5 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Al soggetto beneficiario vengono riconosciute dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva le erogazioni relative alle spese ammesse a finanziamento con le seguenti modalità:

- a) parere tecnico sul progetto da parte della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva o, se previsto dalla Lr n. 27/2003, della Commissione Tecnica Regionale sez. LL.pp.;
- b) invio alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva del cronoprogramma esecutivo con l'indicazione della durata dei lavori e della data presunta di inizio dei medesimi e, qual ora il beneficiario sia soggetto a tale disciplina, dell'atto formale di validazione del progetto posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- c) invio da parte del beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di copia conforme all'originale del contratto di fidejussione oppure di garanzia ipotecaria di primo grado sulle proprietà immobiliari beneficiarie dal finanziamento regionale, o i subordinate, su altri immobili di proprietà a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale avente durata non inferiore alla durata del piano di rimborso;
- d) decreto di approvazione del progetto e conferma del contributo da parte della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva con l'indicazione dei termini di rimborso del contributo, di inizio e fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- e) l'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta dovrà avere il preventivo nulla osta della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva;
- f) eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva;
- g) erogazione del finanziamento avverrà successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento: l'erogazione del contributo avverrà sulla base della semplice attestazione della spesa da parte della legale rappresentante del soggetto beneficiario, in funzione dell'avanzamento, mediante invio della richiesta di liquidazione alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, 45 giorni prima della scadenza dell'obbligazione, utilizzando il modello, predisposto dalla struttura regionale competente, Richiesta liquidazione contributo. Entro i successivi 45 giorni dall'avvenuta emissione del titolo di spesa regionale di cui sopra il legale rappresentante dell'ente beneficiario dovrà inviare la relativa documentazione giustificativa di spesa. Dovrà essere inviata fino alla conclusione dei lavori, anche la documentazione di spesa per la parte non soggetta a finanziamento;
- h) sono ammessi a finanziamento solo ed esclusivamente i lavori realizzati dopo la data di presentazione della domanda. Si specifica che le spese ammesse saranno esclusivamente quelle desunte ai punti IV (Definizione intervento), V (Tipologia intervento e motivazione della richiesta) e VI (Descrizione sintetica dell'intervento) della scheda domanda, e definite nei costi al punto VIII (Costi di investimento, finanziamento richiesto e fonti di finanziamento) della stessa.
- i) non verranno rimborsati i costi indiretti quali, per citarne alcuni, tasse, spese notarili, eventuali oneri di urbanizzazione, IVA se detraibile;
- l) a conclusione dei lavori, il relativo certificato di collaudo dovrà essere inviato alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva; per gli interventi che ai sensi della normativa vigente non sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, redatto su modello predisposto dalla struttura regionale competente, da utilizzare da parte dei soggetti beneficiari a chiusura del procedimento, prima di essere trasmesso alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, dovrà essere inviato all'Ufficio tecnico dell'Azienda Ulss di riferimento per la verifica dello stesso;
- m) comunicazione da parte della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva all'Azienda Zero dell'avvenuta conclusione dell'intervento e l'indicazione di riportare nell'autorizzazione all'esercizio il vincolo quindicennale di destinazione d'uso della struttura come disposto all'articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017.



f8cbd5c7



La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva si riserva di chiedere ogni altra eventuale documentazione necessaria al fine della chiusura del procedimento amministrativo.

ARTICOLO 6 - RIMBORSO DELLE RATE ANNUALI

Il soggetto beneficiario dichiara di rimborsare il finanziamento a decorrere dalla data di fine lavori come fissato dal comma 4, lettera b) dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, in massimo 15 annualità mediante versamenti delle rate annuali con scadenza 30 giugno di ogni anno effettuati con bonifico bancario a favore del Tesoriere Regionale.

Il piano di rimborso del finanziamento finalizzato alla restituzione avrà decorrenza a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma del progetto approvato con decreto regionale di cui all'art.5 della presente convenzione, indipendentemente da eventuali proroghe concesse.

Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché con il divieto di concedere contributo a favore dello stesso soggetto per un quinquennio.

ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il soggetto beneficiario del finanziamento inoltre si impegna a:

- a) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie per attuare l'intervento;
- b) realizzare l'intervento nel rispetto dei principi generali espressi dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- c) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto definitivo sul quale è stato espresso il parere tecnico regionale, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
- d) garantire la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto;
- e) rispettare la vigente normativa antimafia, assumendo, in particolare, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- f) costituire sull'immobile oggetto di finanziamento regionale un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità o, nel caso l'intervento non preveda tale certificazione, dalla data di fine lavori come riportata nel Certificato di regolare esecuzione o Certificato di collaudo. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 44 della LR 45/2017. Dovrà essere richiesto alla Giunta Regionale il preventivo nulla osta in caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei 15 anni di vincolo.

ARTICOLO 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O IPOTECA

Il soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla presente convenzione, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prima dell'erogazione del finanziamento, si impegna a consegnare copia conforme all'originale del contratto di garanzia fideiussoria oppure ipotecaria di primo grado sulle proprietà immobiliari beneficate dal finanziamento regionale, o i subordinate, su altri immobili di proprietà, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso.

ARTICOLO 9 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, il mancato rispetto di quanto prescritto nella presente convenzione comporta la revoca del finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.

Inoltre la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva procede alla revoca del finanziamento assegnato nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma e delle relative tempistiche.

Ulteriori casi di revoca del finanziamento sono:

- a) mancato versamento, anche parziale, di almeno una quota entro il termine stabilito;
- b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;
- c) dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La mancata osservanza dei termini di cui all'art. 4, comporta la risoluzione di diritto della Convenzione e, di conseguenza, il soggetto assegnatario decade dai benefici economici.

La revoca del finanziamento è disposta con provvedimento della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.

ARTICOLO 10 - MONITORAGGIO E CONTROLLO

La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda ULSS di riferimento territoriale, effettua l'attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli



f8cbd5c7



interventi, sia in fase di cantiere che di gestione, e sull'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione.

La Direzione regionale Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva procede alla riduzione del contributo nel caso in cui la spesa rendicontata ammissibile risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a finanziamento.

ARTICOLO 11 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO

Per il Certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere si applicano le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 12 - DURATA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è fissata in anni 15, fatto salvo eventuali proroghe concesse. In ogni caso la convenzione ha validità fino alla data di certificazione positiva di conclusione del procedimento di rimborso del finanziamento regionale.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto beneficiario del finanziamento che non sia risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al giudice competente.

Si conviene che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni tributarie vigenti in materia.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse e articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

La Regione del Veneto

Il Soggetto Beneficiario



f8cbd5c7

